

COMUNE DI VIDRACCO



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI POSTI AUTO COPERTI PUBBLICI ADIACENTE ALLA CASA COMUNALE

INDICE

ART. 1 – OGGETTO

ART. 2 – ASSICURAZIONE DEGLI EDIFICI

ART. 3 – OBBLIGHI E DIVIETI

ART. 4 – RESPONSABILITA'

ART. 5 – TEMPO DELLA SOSTA

ART. 6 – SANZIONI

ART. 7 – OPERAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA

ART. 8 – NORME DI COMPORTAMENTO

ART. 9 – VIGILANZA

ART. 1 OGGETTO

1. Formano oggetto del presente Regolamento i seguenti posti auto coperti di proprietà Comunale/Pubblici e quelli che eventualmente verranno realizzati:
2. L'Amministrazione vuole favorire l'utilizzo di questi posti auto da parte di utenti che quotidianamente ne fanno uso e non come ricoveri o depositi di mezzi usati oppure abbandonati o come posto auto privato;

ART. 2 ASSICURAZIONE DEGLI EDIFICI

1. Tutte le strutture sono assicurate contro i danni del fuoco, del fulmine e per responsabilità civile verso terzi.
2. In caso di danni verso terzi o atti vandalici o furti al veicolo ricoverato, nessun addebito o responsabilità sarà posto a carico del Comune. Eventuali polizze assicurative contro il furto dovranno essere stipulate dai singoli utenti.

ART. 3 OBBLIGHI E DIVIETI

Le persone hanno l'obbligo di adibire il posto auto esclusivamente ed unicamente a ricovero della propria autovettura.

E' pertanto vietato:

- a) adibirlo a deposito di materiale o altro;
- b) apportare modifiche di qualsiasi genere alla struttura;
- c) lavare e pulire gli automezzi all'interno dell'autorimessa.

2. Non è consentito, in particolare, l'uso delle aree destinate a parcheggio nell'autorimessa ai seguenti mezzi:

- a) autovetture alimentate a GPL (ad esclusione dei veicoli con impianto dotato di sistema di sicurezza conforme alla normativa ECE/ONU 67.01);
- b) mezzi agricoli ed appendici di mezzi agricoli di ogni tipo (imballatrici, ranghinatori, rimorchi, spargi letame, ecc.);
- c) mezzi con catene e cingolati;

E' fatto divieto di occupare, anche temporaneamente, le uscite, le corsie dell'autorimessa/tettoia e cioè tutti gli spazi di uso comune con ingombri di qualsiasi natura che possano arrecare pregiudizio ai diritti degli altri utenti.

E' vietato gettare immondizie nell'interno della struttura.

E' vietato pertanto il subaffitto o la cessione d'uso.

ART. 4 RESPONSABILITA'

1. La struttura non è custodita.
2. L'amministrazione comunale declina ogni responsabilità per danneggiamenti, furti e incendi che dovessero verificarsi nell'parte coperta della tettoia.
3. Gli eventuali danni arrecati per l'uso non corretto della struttura messe a disposizione degli utenti saranno poste a carico del soggetto inottemperante a norma dell'art. 2043 del Codice Civile.
4. In caso di danni dovuti ad urti, collisioni, incidenti, investimenti provocati dagli utenti all'interno del parcheggio, il diritto al risarcimento del danno sarà esercitato dal danneggiato nei diretti confronti dell'utente che lo ha causato, restando esclusa ogni responsabilità a carico del Comune. Il Comune declina ogni responsabilità riguardante oggetti, bagagli o animali lasciati negli autoveicoli. Il Comune non è responsabile in merito ad eventuali danni subiti dai veicoli ovvero al furto o al danneggiamento degli stessi da qualsiasi causa determinati. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, qualsiasi danno all'autoveicolo ovvero il furto dello stesso, eventuali furti e sottrazioni di accessori, parti di ricambio o singole parti dell'autoveicolo, comunque verificatesi all'interno del parcheggio, dovranno essere oggetto di tempestiva denuncia all'Autorità Giudiziaria.

ART. 5 TEMPO DELLA SOSTA

L'autovettura potrà essere lasciata nello stesso posto per non più di 24 ore consecutive e non dovrà più essere parcheggiata per le successive 72 ore conseguenti in caso contrario si procederà ai sensi dell'Art. 6 con successivo verbale con rimozione a carico del proprietario del veicolo.

ART. 6 SANZIONI

Le violazioni alle disposizioni previste dal presente regolamento saranno sanzionate mediante applicazione di un'ammenda da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00, come da Art.689/81

ART. 7 DIVIETO TEMPORANEO DI OCCUPAZIONE

1. Il Sindaco può sospendere temporaneamente l'occupazione dei posti auto per ragioni di ordine pubblico/mercato/mercatini durante l'anno solare, nell'interesse della viabilità o per operazioni di straordinaria manutenzione.
Potrà inoltre sospendere il parcheggio in ogni momento seguita da ordinanza posta 48 ore prima per qualsiasi operazione o uso riguardante il Comune.

ART. 8 NORME DI COMPORTAMENTO

All'interno del parcheggio l'utente è tenuto a rispettare le norme di comportamento dettate dal Codice della Strada e dalla segnaletica stradale appositamente installata, nonché le indicazioni fornite dal personale incaricato.

E' fatto obbligo di esporre in modo ben visibile sul cruscotto del veicolo il permesso Disabili o qualsiasi altro documento preposto utilizzato.

ART. 9 VIGILANZA

L'Amministrazione Comunale potrà esercitare, nelle forme e nei tempi che riterrà più opportuni, ogni forma di controllo e vigilanza sui parcheggi attraverso il Comando Polizia Municipale. L'Amministrazione potrà inoltre avvalersi, ai sensi dell'art. 17 co. 132 e 133 della L. 127/'97, di personale dipendente nominati con apposito provvedimento del Sindaco con il quale vengono conferite loro funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta, per esercitare tutte le azioni necessarie compresi il rimborso delle spese e le penali.

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua Pubblicazione che avverrà entro cinque giorni dall'esecutività della deliberazione di approvazione del Regolamento.

Munito del Sigillo del Comune il presente regolamento sarà inserito nel Registro Ufficiale della raccolta degli Atti normativi del Comune.

E fatto obbligo a chiunque spetti farlo osservare.

Copia del presente Regolamento a norma dell'Art.22 della Legge 7/8/1990 n. 241 sarà pubblicato sul sito internet del Comune perché chiunque ne possa prendere visione in qualunque momento.

Il presente Regolamento entra in vigore il 15/04/2026